

Codice A1805A

D.D. 5 maggio 2017, n. 1284

L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Approvazione del disciplinare di esercizio ed autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'invaso TO01040, denominato Lago Bonino, in localita' Cascina del Lago, nel Comune di San Gillio (TO), di proprieta' dei Sigg. Piovano Ferdinando e Piovano Giovanni.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Art. 1 - di approvare il disciplinare d'esercizio e autorizzare ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 09.11.2004 della Legge Regionale 25/2003, i Sigg. Piovano Ferdinando e Piovano Giovanni in qualità di proprietari dell'invaso, alla prosecuzione dell'esercizio dello sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, ad uso irriguo, tipologia D, Cat. B cod. TO01040, sito nel Comune di San Gillio (TO), in località Cascina del Lago;
- Art. 2 - di disporre che l'esercizio dell'impianto sia regolato dal rispetto del nuovo disciplinare, approvato con la presente determinazione e ad essa allegato per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la proprietà richiedente è vincolata nella gestione dell'opera, nonché le seguenti prescrizioni:
 1. pulire da vegetazione arbustiva e arborea il rilevato che dovrà rimanere principalmente inerbito, garantendo gli opportuni sfalci annuali per permettere il controllo del buono stato dei paramenti;
 2. aggiungere un'asta idrometrica;
 3. completare la recinzione dell'invaso;
 4. adeguamento e pulizia dello scarico di superficie.

Gli elaborati tecnici sono depositati presso l'Amministrazione Regionale, Settore Tecnico Regionale di Torino e Settore Difesa del Suolo;

- Art. 3 - di individuare, visti gli atti presentati al Settore competente in materia di sbarramenti e visto l'art. 5 del disciplinare d'esercizio, i Sigg. Piovano Ferdinando e Piovano Giovanni, in qualità di proprietari, quali responsabili a tutti gli effetti, sia civili che penali, della corretta e diligente vigilanza dell'impianto.
- Art. 4 - di disporre, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 9/11/2004 della Legge Regionale 25/2003, che il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità, prevedendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare l'amministrazione comunale predisporrà tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze.
- Art. 5 - di stabilire che copia dei suddetti verbali di visita siano inviati al Settore Tecnico Regionale di Torino e al Settore Difesa del Suolo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Ing. Gabriella GIUNTA